

**Pagamento anticipi**  
**Documento di lavoro recante le modalità di predisposizione dei pagamenti**

Versione 2 del 17 novembre

Questo documento ha lo scopo di elencare le attività messe in atto per il pagamento dell'anticipo, nel rispetto dei criteri definiti nella circolare ACIU.2015.464 del 16 Ottobre 2015 di Agea Coordinamento e del Regolamento UE 1748/2015 del 30 settembre 2015.

Al fine di ottimizzare il percorso dei pagamenti sono stati ipotizzati due calcoli del premio e relativi elenchi di liquidazione.

La generazione della prima lista di anticipo è attualmente pianificata per il 13 Novembre, la seconda a seguire in una previsione di dar seguito ai pagamenti entro la data del 30 novembre come da disposizioni comunitarie.

Questa strategia nasce dall'esigenza di parallelizzare la prima fase di decretazione (Regime di pagamento di base) con la chiusura degli sviluppi informativi ai fini della gestione e messa in pagamento anche delle componenti "Giovani" e "Greening" (nei limiti di quanto sotto rappresentato), "Capping", esclusione superfici con attività minima "pascolamento".

Avendo a memoria che può essere concesso un solo pagamento di anticipo per beneficiario, la prima lista conterrà pertanto il Regime di Pagamento di Base (anticipo massimo del 70%) e la seconda sarà invece comprensiva di più regimi come sotto indicato:

<b>1° Pagamento</b>	<b>2° Pagamento</b>
Regime di pagamento di base <ul style="list-style-type: none"><li>• Per portafogli inferiori a 150.000€</li></ul>	Regime di pagamento di base e: <ul style="list-style-type: none"><li>• Greening – per i soggetti che sono esenti diversificazione e EFA<ul style="list-style-type: none"><li>• Giovani Agricoltori</li></ul></li><li>• Capping: beneficiari con portafoglio superiore a 150.000€</li><li>• Beneficiari con attività "Pascolamento"</li></ul>

La seconda lista di liquidazione conterrà quindi i soggetti che, nell'ottica di erogargli il maggior premio possibile, non verranno inseriti nella prima lista di liquidazione in modo da permettere lo sviluppo delle componenti mancanti e mettere in erogazione più regimi.

Si precisa che le superfici con attività prevista "pascolamento", non essendo ad ora effettuabili i controlli previsti, non saranno oggetto di calcolo del premio e quindi di pagamento, tuttavia queste superfici non concorreranno al calcolo dello scostamento, e applicazione di penali, e pertanto non saranno nemmeno motivo di esclusione per differenza tra dichiarato e accertato maggiore il 20%

Fermo restando che il pagamento avverrà nella misura del 70% delle spettanze totali, si riepiloga il valore dei regimi in erogazione:

- "Greening": quota del 50,16% dei titoli attivati;
- Giovani agricoltori: quota del 25% del portafoglio titoli detenuto;

Il massimo corrisposto per il regime di pagamento di base non potrà eccedere il 70% di 500.000€, e quindi 350.000€.

Si ricorda che il pagamento dell'anticipo avverrà sulla base della superficie accertata a valle di tutti i controlli SIGC previsti come da conteggio ai sensi dell'art. 28 e 29 del Reg (UE) 809/2014 e art.9 del 640/2014. Il beneficiario risulterà pagabile soltanto se lo scostamento tra dichiarato e accertato non supera il 20%.

Verrà fornita ulteriore comunicazione sulla data precisa del secondo calcolo del premio in modo da permettere la correzione di anomalie da parte dei CAA. Arpea effettuerà delle verifiche tra i due calcoli per andare a identificare possibili criticità risolvibili.

Inoltre l'anticipo non potrà essere erogato alle aziende:

- 1) Estratte a controllo condizionalità per i quali non si abbiano gli esiti o l'esito sia negativo;
- 2) Estratte a campione ammissibilità superfici;
- 3) Aziende con istruttoria titoli provvisori negativa;
- 4) Aziende cedenti ex articoli 20 e 21;
- 5) Regime dei piccoli;
- 6) Giovani agricoltori che hanno richiesto anche titoli da riserva;
- 7) Agricoltori non attivi;